

Art....

(Misure per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga)

1. Al fine di potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, anche con l'obiettivo di promuovere la diffusione di tali reti in coerenza con l'Agenda digitale europea di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 del 19 maggio 2010 ed assicurare per questa via la crescita digitale del Paese, al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 50-bis:
 - 1) al comma 1, dopo le parole: *“un'effettiva concorrenza”* sono aggiunte le seguenti: *“anche in relazione al livello di autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere di mercato”* e dopo le parole *“di determinati prodotti di accesso”* sono aggiunte le seguenti: *“ivi comprese le possibili inefficienze derivanti dalla eventuale duplicazione di investimenti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga,”*;
 - 2) al comma 3, lettera b), dopo le parole *“prospettive di concorrenza”* è aggiunta la seguente: *“sostenibile”* e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“, anche in relazione al livello di autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere di mercato”*;
 - 3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: *“5-bis. Nell'ambito del procedimento di imposizione, mantenimento, modifica o revoca degli obblighi di cui al comma 5, l'Autorità può altresì indicare uno schema di eventuale aggregazione volontaria dei beni relativi alle reti di accesso appartenenti a diversi operatori in un soggetto giuridico non verticalmente integrato volto a massimizzare lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, anche tenuto conto delle possibili inefficienze derivanti dall'eventuale duplicazione di investimenti. In caso di attuazione dello schema da parte degli operatori, l'Autorità determina gli adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito di cui all'articolo 50-ter, comma 4-bis.”*.
 - b) all'articolo 50-ter, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: *“4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, qualora il trasferimento dei beni relativi alla rete di accesso appartenenti a diversi operatori sia finalizzato all'aggregazione volontaria dei medesimi beni in capo a un soggetto giuridico non verticalmente integrato e appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi, l'Autorità nell'imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici di cui al comma 4, determina adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito, tenendo conto anche del costo storico degli investimenti effettuati in relazione alle reti di accesso trasferite, della forza lavoro dell'impresa separata e delle migliori pratiche regolatorie europee e nazionali adottate in altri servizi e industrie a rete”*.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione è volta a favorire lo sviluppo di investimenti in infrastrutture di rete a banda ultralarga. L'iniziativa è funzionale al perseguimento di rilevanti valori anche di rango costituzionale quali quelli delle libertà fondamentali, la garanzia dell'accesso alla rete internet, dello sviluppo economico, della coesione sociale e territoriale, della crescita digitale del Paese nonché della tutela dell'occupazione in un settore strategico come quello delle telecomunicazioni.

Essa si inserisce, peraltro, in maniera armonica nel quadro dell'Agenda digitale europea di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2010)245 del 19 maggio 2010 che pone l'obiettivo di *“accelerare la diffusione dell'internet ad alta velocità e sfruttare i vantaggi di un mercato unico del digitale per famiglie e imprese”* (pag.6) e, entro il 2020 di *“consentire l'accesso ad internet a velocità di internet nettamente superiori”* (pag. 15).

Sul punto si rileva come anche l'obiettivo della Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga è quello di garantire entro il 2020 la copertura con reti ultraveloci oltre i 100 Mbps almeno l'85% della popolazione italiana, la copertura ad almeno 30 Mbps alla totalità della popolazione italiana e la copertura oltre i 100 Mbps a tutte le sedi/edifici pubblici, poli industriali, aree di interesse economico e concentrazione demografica, nonché delle principali località turistiche e degli snodi logistici.

Più in particolare, la disposizione modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (c.d. *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*).

Tali modifiche sono apportate: (i) sia con riferimento regime dall'eventuale imposizione di obblighi di separazione funzionale da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) nei confronti delle imprese verticalmente integrate (lettera a); (ii) sia con riferimento al regime dall'eventuale separazione funzionale volontaria da parte di dette imprese e del connesso ruolo dell'AGCOM (lettera b). L'impostazione della disposizione fa dunque perno su un'autonoma determinazione degli operatori cui si affiancano misure di incentivazione disposte dall'autorità di regolazione del settore.

La lettera a) modifica l'articolo 50-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche relativo alla separazione funzionale eventualmente imposta dall'AGCOM.

Il numero 1) specifica in modo maggiormente dettagliato i presupposti al ricorrere dei quali l'AGCOM può, a titolo di misura eccezionale, imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di prodotti di accesso in un'entità commerciale operante in modo indipendente.

Nella formulazione attuale della disposizione, detti presupposti sono due:

- 1) l'inefficacia degli obblighi imposti ai sensi degli articoli 46-50 del Codice (trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso, controllo dei prezzi) per conseguire un'effettiva concorrenza; e
- 2) l'esistenza di importanti e persistenti problemi di concorrenza oppure di carenze entrambi. Presupposti individuati in relazione ai mercati per la fornitura all'ingrosso di determinati prodotti di accesso.

La disposizione in questione specifica:

- (i) in relazione al presupposto *sub* 1), che la mancanza di effettiva concorrenza può essere valutata dall'AGCOM anche in relazione al livello di autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere di

mercato (uno scarso o assente livello di autonomia, infatti, può determinare un'eccessiva dipendenza dall'impresa verticalmente integrata avente significativo potere di mercato e un grado di concorrenza sub.ottimale) e

- (ii) in relazione al presupposto *sub* 2), che le carenze del mercato possono essere riscontrate dall'AGCOM anche in relazione alle possibili inefficienze derivanti dall'eventuale duplicazione di investimenti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga che comportino un eccesso di offerta di reti non saturabili dalla domanda potenziale (la duplicazione di detti investimenti, infatti, può condurre a rilevanti inefficienze di mercato che possano pregiudicare la sostenibilità degli investimenti e, pertanto, lo stesso interesse a realizzarli su tutto il territorio nazionale).

In definitiva, l'obiettivo dell'articolo 50-*bis*, mutuato dell'articolo 13-*bis* della “Direttiva Accesso” (2002/19/CE), è quello di conseguire un'effettiva concorrenza tra operatori nell'offerta di servizi agli utenti finali (in tal senso, la concorrenza tra infrastrutture è solo uno strumento per raggiungerla. Pertanto, laddove, il mercato non riesca - attraverso la parziale realizzazione di infrastrutture da parte di concorrenti verticalmente integrati - ad assicurare il necessario livello di concorrenza attraverso l'autonomia degli operatori rispetto all'accesso della rete dell'impresa verticalmente integrata avete significativo potere di mercato, appare ragionevole che l'AGCOM persegua il predetto obiettivo attraverso la separazione della rete dell'operatore verticalmente integrale, permettendo una effettiva parità di trattamento tra gli operatori che accedono alla rete (inclusa la divisione commerciale dell'operatore titolare della rete) e una conseguente equa dinamica concorrenziale sui mercati a valle.

Le specificazioni di cui sopra appaiono peraltro in linea con quanto previsto dalla c.d. “Direttiva Quadro” (2002/21/CE) ai sensi della quale: “2. *Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l'altro: [...] c) incoraggiando investimenti efficienti in materia di infrastrutture e promuovendo innovazione*” (articolo 8, comma 2, lettera c).

Il numero 2), coerentemente con la specificazione *sub* ii) di cui sopra, prevede che ove l'AGCOM - come previsto a legislazione vigente - intenda imporre un obbligo di separazione funzionale alle imprese verticalmente interate e, quindi, sottoporre una proposta alla Commissione europea, la motivata valutazione che attesti che le prospettive di concorrenza (di cui è specificato il carattere della sostenibilità) a livello delle infrastrutture sono scarse o assenti in un lasso di tempo ragionevole è resa anche in relazione al livello di autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere di mercato, così da rappresentare le ragioni per cui la scarsa autonomia incide negativamente sulla concorrenza nell'offerta dei servizi.

Il numero 3) aggiunge all'articolo 50-*bis* del Codice delle comunicazioni elettroniche un comma 5-*bis*. Il comma 5 prevede attualmente che, a seguito della decisione Commissione europea sul progetto di misura adottato dall'AGCOM, quest'ultima effettui un'analisi coordinata dei diversi mercati relativi alla rete di accesso. Sulla base di detta valutazione, l'AGCOM impone, mantiene, modifica o revoca specifici obblighi (trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso, controllo dei prezzi) cui l'impresa deve attenersi. La disposizione proposta - nell'ambito di un procedimento autonomo e distinto da quello della Commissione europea - prevede che l'AGCOM allorquando impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi, possa indicare uno schema di eventuale aggregazione volontaria dei beni relativi alle reti di accesso appartenenti a diversi operatori in un soggetto giuridico non verticalmente integrato. Tale schema è volto a massimizzare lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, anche tenuto conto - come

sopra detto - delle possibili inefficienze derivanti dall'eventuale duplicazione di investimenti. Qualora gli operatori accettino e diano attuazione a detto schema, l'Autorità determina gli adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito di cui all'articolo 50-ter, comma 4-bis, del Codice delle comunicazioni elettroniche.

La lettera b) modifica l'articolo 50-ter del Codice delle comunicazioni elettroniche relativo alla separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata dei beni di rete, con la specifica finalità di favorire lo sviluppo di investimenti efficienti in reti a banda ultralarga. Qualora il trasferimento dei beni relativi alla rete di accesso appartenenti a diversi operatori sia finalizzato all'aggregazione volontaria dei medesimi beni in capo ad un soggetto giuridico non verticalmente integrato e appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi, l'AGCOM nell'imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici di cui al comma 4 (tra l'altro l'imposizione di forme adeguate di accesso, interconnessione e interoperabilità dei servizi) e al fine, dunque, di incentivare detta aggregazione volontaria, determina adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito. Tali meccanismi sono determinati anche tenendo conto: (i) del costo storico degli investimenti effettuati in relazione alle reti di accesso trasferite; (ii) della forza lavoro dell'impresa separata (ossia degli impatti dell'operazione di aggregazione in termini occupazionali. Si segnala che il riferimento alla "*forza lavoro dell'impresa separata*" si rinvia nell'articolo 50-bis, comma 3, lettera c), del Codice delle comunicazioni elettroniche nell'ambito di un diverso procedimento, ossia quello di possibile imposizione di obblighi di separazione funzionale da parte dell'AGCOM) e (iii) delle migliori pratiche regolatore europee e nazionali adottate in altri servizi e industrie a rete.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.